



## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) SIRENA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) RECINTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COEN	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANDREA NERVI

Seduta del 05/04/2018

### FATTO

Parte ricorrente stipulava, in data 9 dicembre 2009, un contratto di finanziamento estinguibile mediante cessione del quinto, pari ad € 41.520,00, da rimborsare in n. 120 rate di € 346,00 ciascuna.

Il contratto veniva estinto anticipatamente con decorrenza 28 febbraio 2015 dopo la scadenza della rata n. 60. Per l'effetto la parte ricorrente percepiva rimborsi per € 690,40.

Parte ricorrente contesta il conteggio estintivo, chiedendo il rimborso delle commissioni e degli oneri assicurativi non goduti; la pretesa è quantificata in € 3.875,57. Chiede inoltre il rimborso di una quota insoluta, nonché la refusione delle spese di assistenza professionale.

Il ricorso viene proposto nei confronti dell'intermediario A (finanziatore originario) e nei confronti dell'intermediario B (*servicer*).

L'intermediario A resiste alla domanda, rilevando che il rapporto contrattuale per cui è causa è stato ceduto *pro soluto* ad altro soggetto nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ex art. 58 t.u.b. Eccepisce pertanto la propria carenza di legittimazione passiva, in ragione del fatto che l'estinzione del predetto finanziamento è stata interamente gestita dal predetto cessionario, che ha incassato le somme dovute ed effettuato i rimborsi.

Anche l'intermediario B resiste alla domanda, eccependo la propria veste di *servicer* nell'ambito della predetta operazione di cartolarizzazione.



## DIRITTO

Il ricorso è meritevole di accoglimento nei termini di seguito indicati.

**I.** Costituisce circostanza pacifica in atti l'avvenuta cessione del rapporto per cui è causa ad altro intermediario, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ex art. 58 t.u.b. (all. 2 controdeduzioni). L'avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 2013, ed è quindi anteriore all'estinzione del rapporto per cui è causa.

In secondo luogo, il Collegio osserva che la pretesa restitutoria è stata azionata sia nei confronti dell'originario finanziatore (intermediario A) sia nei confronti del *servicer* (intermediario B). Le posizioni dei due intermediari devono essere analizzate separatamente.

**II.** Con riguardo all'intermediario A, l'odierna vicenda risulta sostanzialmente coincidente con quella che ha formato oggetto della decisione del Collegio di coordinamento n. 6816/2018, alla cui motivazione si fa qui integrale rinvio. In tale occasione l'Arbitro, dopo aver ricostruito la disciplina vigente in materia di cartolarizzazioni, è giunto alla conclusione di escludere la sussistenza di obblighi restitutori in capo all'originario finanziatore. Per l'effetto, anche in ragione della formulazione della domanda restitutoria nei confronti del solo finanziatore originario, il Collegio ha respinto il ricorso.

**III.** Proseguendo nella disamina, il Collegio di coordinamento ha posto l'obbligazione restitutoria in capo al soggetto che riceve il pagamento effettuato dal cliente all'atto dell'estinzione anticipata; nel caso esaminato nella decisione sopra citata, tale soggetto è stato identificato nel cessionario dell'operazione di cartolarizzazione (SPV). Il Collegio di coordinamento, tuttavia, ha preso in considerazione anche l'eventualità in cui l'*accipiens* del pagamento indebito sia un soggetto diverso dalla SPV e, più esattamente, il c.d. *servicer*, ossia l'operatore che sia stato incaricato dalla stessa SPV di eseguire l'operazione di estinzione del finanziamento e di riscossione dei relativi costi. Per tale eventualità (ossia qualora "*le SPV non gestiscano direttamente la procedura di estinzione*") si può configurare la legittimazione del *servicer*.

Il caso odierno differisce da quello esaminato nella citata pronuncia del Collegio di coordinamento proprio nella parte in cui l'odierna ricorrente rivolge la pretesa restitutoria anche nei confronti del *servicer*, che – nel caso odierno – deve identificarsi nell'intermediario B. Questo Collegio, dunque, ritiene che l'intermediario B, nella veste di *servicer*, sia munito della legittimazione passiva rispetto alla pretesa azionata dalla parte ricorrente (*rectius*, della titolarità passiva della situazione giuridica dedotta in causa).

**IV.** Passando quindi al merito della questione, l'odierna controversia verte sulla ormai nota questione del mancato rimborso – da parte dell'intermediario – dell'importo della quota non maturata delle commissioni bancarie e finanziarie, nonché degli oneri assicurativi, corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso. Secondo il consolidato orientamento dell'ABF (cfr., *ex multis*, Coll. Roma, decisione n. 3978/2015; e Coll. Coord. n. 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, deve essere rimborsata la quota delle commissioni e di costi assicurativi non maturati nel tempo, ritenendo contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetibilità *tout court* delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso (cfr. Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008; Comunicazione della Banca d'Italia 10 novembre 2009; e art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010; cui sono seguiti l'art. 125-sexies TUB, introdotto dal d. lgs. n. 141/2010; e la Comunicazione della Banca d'Italia 7 aprile 2011).



Sulla base di tale orientamento, il Collegio ritiene, in linea di principio, che: (a) nella formulazione dei contratti, gli intermediari siano tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi *up front*, non ripetibili), e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi *recurring*, rimborsabili *pro quota*); (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri *up-front* e *recurring*, anche in applicazione dell'art. 35, comma 2 d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), l'intero importo di ciascuna delle suddette voci debba essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) siano rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie e finanziarie, ma anche le commissioni di intermediazione e i costi assicurativi; (d) al rimborso dei costi assicurativi sia tenuto l'intermediario mutuante, atteso che la sua legittimazione passiva, oltre che la competenza dell'ABF, trovano fondamento nel rapporto di accessoria dei contratti assicurativi e di mediazione creditizia rispetto al rapporto di finanziamento; (e) l'importo da rimborsare debba essere equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del "finanziamento estinto anticipatamente", risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue (v. fra gli altri Coll. Roma n. 8558/14; n. 8535/14; Coll. Coordinamento n. 6167/2014).

V. Il Collegio ricorda che una formulazione contrattuale identica a quella per cui è causa è stata esaminata nella decisione n. 8398/2017, alla cui motivazione si fa qui integrale rinvio. In tale decisione il Collegio ha qualificato come *recurring* sia le commissioni della mandante sia quelle della mandataria.

Su queste basi, in applicazione del menzionato criterio proporzionale *ratione temporis*, la somma che la parte ricorrente ha titolo per ottenere, al netto di quanto già riconosciuto dall'intermediario e nei limiti in cui quest'ultimo non vi abbia già provveduto, è pari a € 3.875,58, come risulta dalla seguente tabella:

rate pagate	60	rate residue	60	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>							
Commissioni mandante				1.038,00	519,00		519,00
Commissioni mandataria				6.643,20	3.321,60	690,40	2.631,20
Oneri assicurativi				1.450,75	725,38		725,38
<b>Totale</b>							<b>3.875,58</b>

In conformità alla domanda, il Collegio riconosce l'importo di € 3.875,57.

VI. Non meritevole di accoglimento è la domanda di restituzione delle quote insolute, stante l'assenza di elementi probatori a supporto.

VII. Non può accogliersi la domanda di rifusione delle spese legali, considerato che: (i) le "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" che regolano il presente procedimento non contemplano alcuna espressa previsione al riguardo, considerata la natura alternativa del procedimento instaurabile – e di norma instaurato – senza il ministero di un difensore; (ii) le spese di assistenza professionale non hanno carattere di accessoria rispetto alla domanda principale e, conseguentemente, non sono automaticamente rimborsabili nel caso di accoglimento della medesima (cfr. Coll. Coord. n. 6174/16); (iii) al fine di un loro eventuale riconoscimento, occorre verificare la funzionalità dell'intervento del professionista coinvolto ai fini della decisione; (iv) infine, l'orientamento consolidato di quest'Arbitro in *subjecta materia* e la sua agevole conoscibilità non paiono rendere indispensabile l'assistenza di un professionista per la mera richiesta di rimborso di oneri



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

pagati e non goduti in relazione a contratti di cessione del quinto dello stipendio, o rimborsabili mediante delegazione di pagamento.

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio respinge il ricorso nei confronti dell'intermediario A e lo accoglie nei confronti dell'intermediario B disponendo che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 3.875,57. Respinge nel resto.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario B corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
MAURIZIO MASSERA